





## **Comune di San Venanzo**

**Provincia di Terni**

**Ordinanza**

**REGISTRO GENERALE N. 37 del 8.8.2018**

Prot. 5320

**OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI**

### **IL SINDACO**

Facendo seguito all'Ordinanza già emessa nell'anno 2017, (n. 21/17, prot. 2928 del 19.6.2017), ed avente ad oggetto il potenziale rischio di incendi boschivi, si ritiene necessario ribadire alcune norme di comportamento attraverso una nuova ordinanza sindacale a titolo cautelativo;

#### **PERTANTO**

E' fatto divieto di accensione fuochi ad una distanza inferiore di metri 50 da superfici boscate, siepi o sterpaglie;

E' fatto divieto di accendere fuochi in giornate ventose;

E' fatto obbligo di ripulire dalla vegetazione una fascia di almeno metri 5 intorno alla zona di accensione fuoco;

E' fatto obbligo di bruciare in piccoli mucchi e di sorvegliare il fuoco;

Ritenuto dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

Vista la L. 21.11.2000 n. 353;

Visti gli art. 54 e 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. Umbria n. 28 del 19.11.2001;

#### **RENDE NOTO**

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 21.11.2000 n. 353, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio, ed ai sensi dell'art. 24 comma 1, della L.R. 19.11.2001 n. 28 è vietato fino al 30.9.2018, salvo revoca della presente ordinanza, accendere i fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi e fiammiferi accessi lungo le strade, nei boschi, in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 mt.

In caso di infrazione a tale divieti, si applicano rispettivamente, le sanzioni amministrative di cui all'art. 10

comma 6 della L.R. 21.11.2000 n. 353 e all'art. 48, comma 20 della L.R. 19.11.2001 n. 28;

### **ORDINA**

1. Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le zone boschive si propaghino incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, dai covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile, di assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;
2. I proprietari ed affittuari dei terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 mt;
3. Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti si vanno seccando;
4. Divieto di bruciare le stoppie fino al 30.9.2018 salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria;

Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o per l'inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile

San Venanzo, 08-08-2018

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

*Documento Firmato Digitalmente*